

STATUTO

INTEGRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIVENTO CB PIAZZA FONTANA 94

Numero REA: CB - 125705

Codice fiscale: 01659180705

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ho dato lettura integrale alle costituite parti, che lo dichiarano	
	pienamente conforme alla loro volontà. _____	
	Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per	
	nove pagine completate di mio carattere e viene sottoscritto	
	essendo le ore undici e trenta minuti. _____	
	Firmato: Mario La Guardia - Claudia Fiore - Lucia Griguoli -	
	Riccardo Ricciardi Notaio.	
	N. del Repertorio 130.071 - N. di Raccolta 17.343 - ALLE-	
	GATO "A"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, con sede nel	
	Comune di Trivento, la Società Cooperativa Sociale denomina-	
	ta "INTEGRA - Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche altrove nei modi e termini di	
	legge.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata ulteriormente con deliberazione dell'Assem-	
	blea o a norma di legge e potrà essere sciolta anche prima	
	della scadenza del termine.	
	TITOLO II	

	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	n.381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo	
	spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di	
	attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge n.381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il prin-	
	cipio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in for-	
	ma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavo-	
	ratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo so-	

	ciale.	
	Le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi	
	dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142.	
	In conseguenza di quanto sopra i soci lavoratori hanno diritto	
	ad un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità	
	delle prestazioni effettivamente svolte, sulla base del citato re-	
	golamento ed in relazione al risultato economico dell'esercizio	
	sociale.	
	La Cooperativa non può corrispondere al socio più di quanto	
	le risorse economico-finanziario permettano.	
	Potranno essere erogati prudenti acconti periodici con saldo	
	alla chiusura dell'esercizio sociale calcolato in base ai predetti	
	risultati economico-finanziari.	
	Tuttavia ai soci potranno competere trattamenti economici ul-	
	teriori ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Legge 3 aprile	
	2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni ivi	
	compreso quanto previsto dal successivo art.19.	
	La Cooperativa aderisce alla UN.I.COOP. - Unione Italiana	
	Cooperative.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come precedentemente	
	riportato, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione,	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi,	

	di:	
	1. servizi di pulizia per enti pubblici e privati;	
	2. servizi di spazzatura sia manuale che con macchine o-	
	peratrici per enti pubblici e privati;	
	3. servizi di raccolta e trasporto di rifiuti e smaltimento ri-	
	fiuti liquidi e solidi;	
	4. trasporti scolastici con servizi di scuolabus;	
	5. gestione mense scolastiche ed aziendali;	
	6. manutenzioni ordinarie e/o straordinarie di impianti	
	vari di stabili civili ed industriali;	
	7. manutenzione e gestione di aree verdi, strade e acque-	
	dotti, impianti di depurazione e reti di gas metano;	
	8. gestione segnaletica stradale, impianti di illuminazione,	
	contatori gas, acqua ed elettricità;	
	9. progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie	
	e di comunicazione;	
	10. affissioni, volantinaggio, gestione spazi pubblicitari e	
	servizi per mostre e fiere;	
	11. manutenzione e riparazione di rete idrica e fognante;	
	12. installazione, manutenzione e riparazione di impianti di	
	cui al D.M. n.37/08;	
	13. servizi cimiteriali in genere ivi compresi servizi di illu-	
	minazione votiva;	
	14. gestione di impianti sportivi;	
	15. organizzazione di manifestazioni, spettacoli culturali e	

	ricreativi;	
	16. esecuzioni di opere edili e stradali, lavori di manovalanza riguardanti la costruzione di fabbricati o porzioni di essi e	
	connessi, lavori di tinteggiatura, intonacatura, ecc;	
	17. servizi di progettazione in genere;	
	18. servizi di autotrasporto per conto terzi, di merci e persone, a favore di privati e Enti Pubblici, Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni;	
	19. servizi di soccorso stradale;	
	20. servizi di autonoleggio, con e senza conducente, a privati ed Enti Pubblici in genere;	
	21. gestione emittenti radiofoniche e televisive anche in filodiffusione;	
	22. progettazione e realizzazione di software e gestione di storage in rete, anche per conto terzi;	
	23. progettazione e realizzazione di contenuti multimediali, radiofonici e televisivi;	
	24. attività connesse al turismo, gestione biblioteche e musei, punti turistici di informazione e guida turistica;	
	25. attività forestale;	
	26. svolgimento di corsi di formazione per i soci e non nei vari settori di attività della Cooperativa;	
	27. svolgimento di qualsiasi attività connessa o affine a quelle sopramenzionate;	
	28. progettazione e realizzazione di ogni altra attività di in-	

	teresse dei soci e che la legislazione vigente e futura consente	
	di attuare.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente	
	Statuto; potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dal-	
	la UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e i negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci nel	
	quale dovrà prevedersi il tassativo divieto di raccolta del ri-	

	sparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato stabilito dalla legge e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei re-	
	quisiti di preparazione teorica e pratica nonché capacità ed	
	esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche	
	e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge	
	n.381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge n.381/91.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti siano in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente statuto.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori che intendano completare la loro formazione o valu-	
	tare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperati-	
	va.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regolamento in	
	funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto in-	

	staurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	
	solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civi-	
	le.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.11 del	
	presente statuto, anche le seguenti:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o co-	
	munque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del	
	suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	

	categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Ammini-	
	strativo anche prima della scadenza del periodo di formazione	
	e/o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di re-	
	cesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'art.5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Orga-	
	no Amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei so-	
	ci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luo-	
	go di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	

	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale di cui infra.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti infor-	
	mazioni:	
	I. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	II. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	III. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo crite-	
	ri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	

	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Orga-	
	no Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determina-	
	zioni con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi i soci sono obbligati:	
	1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo Amministrativo:	
	a. del capitale sottoscritto;	
	b. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-	
	so delle spese d'istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla de-	
	cisione dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	

	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, sciogli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più, in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità di cui	
	infra.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'intere-	
	ressato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualo-	
	ra incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento per i rapporti di lavoro	
	subordinato e dai contratti di lavoro autonomo od altri per le	
	restanti tipologie di rapporti di lavoro, indicati dal regolamen-	
	to ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/01 e nel caso di socio	
	volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la Cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	

	ni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Ammini-	
	strativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute al-	
	la Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Orga-	
	no Amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rap-	
	porto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre op-	
	posizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	

	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo	
	su tali materie possono essere demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, con le modalità e nei limiti previsti dalla	
	clausola arbitrale di cui infra.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso	
	del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma del codice civile, il	
	tutto nei limiti delle disposizioni previste dalla legge per le co-	
	operative a mutualità prevalente.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall' appro-	
	vazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamen-	

	te versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente art.13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spet-	
	tanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla da-	
	ta del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappre-	
	senterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e	
	3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-	
	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Or-	
	gano Amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d),	
	e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regola-	

	mento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche, fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non superiore e non inferiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	

	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con let-	
	tera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al poten-	
	ziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate	
	per consegna e accettazione dal potenziale acquirente e salva	
	la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	

	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale,	
	con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dalla clausola	
	arbitrale di cui infra.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre e di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'ap-	
	provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora	
	ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364	
	del codice civile, certificate dall'Organo Amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59, nella misura e con le modalità previste dalla legge	
	medesima;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992	
	n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione	
	di riserve.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	In sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mu-	
	tualistica.	
	La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede al-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diate una o più delle forme previste dalla legge.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso,	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	

	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Uni-	
	co;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A. R., o mediante altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale il fax o	
	l'e-mail, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenen-	
	te l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove pur-	
	ché in Italia), la data e l'ora della prima e seconda convoca-	
	zione, quest'ultima deve essere fissata in un giorno diverso	
	dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci sono presenti o informati della riu-	
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'Assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	3. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto de-	
	putato al controllo contabile;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	5. approva i regolamenti interni;	
	6. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	7. delibera sulle modificazioni dello Statuto;	
	8. decide sul compimento di operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data richie-	
	sta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 23 (Costituzione quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresenta-	
	ti aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liqui-	
	dazione della Società o per le modifiche statutarie, sia in pri-	
	ma che in seconda convocazione, delibererà validamente con	
	il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il col-	
	legamento solo in via audio è consentito unicamente quando	
	a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione	

	che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci) e in tal caso è neces-	
	sario che:	
	1. sia consentito al presidente dell' assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	4. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indi-	
	cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati	
	a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano pre-	
	senti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	

	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio aven-	
	te diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro terzo gra-	
	do o da affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza dal Vi-	
	ce presidente, se nominato, ed in assenza di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	

	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da tre a cinque, eletti con decisione dei soci, che ne determina	
	di volta in volta il numero.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della Cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i Soci Cooperatori.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	Soci Cooperatori.	
	I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili.	
	In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in cari-	
	ca fino a revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente	
	il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al	
	momento della decisione.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisio-	
	ne dei soci dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2475,	

	comma 5 del codice civile, dei poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da al-	
	cuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvede-	
	re affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consi-	
	glieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera racco-	
	mandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5)	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, ove no-	
	minati, ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione ed in tal caso devono comunque	

	essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svol-	
	ta in detto luogo;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della ri-	
	unione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché quando necessario di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione appro-	
	vata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti co-	
	stituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in	
	caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ri-	
	correre alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancan-	

	ti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico	
	o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomina-	
	to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ricorre-	
	re alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostitu-	
	zione.	
	Art. 31 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Colle-	
	gio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	
	tura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qual-	

	siasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione	
	possono nominare direttori generali, institori e procuratori	
	per singoli atti o categorie di atti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	La Cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revi-	
	sore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, la disposizioni sulla So-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le di-	
	sposizioni di cui al D. Lgs. n.5/03, nominati con le modalità	
	di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla UN.I.COOP. Molise.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art.35, comma 1 del D. Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine	
	per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma	
	2, D. Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine	
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
	tazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclu-	
	sione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della	
	controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di e-	
	sclosure del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
	obblighi nei confronti della Società, o quando lasci presumere	

	il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed	
	i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, in conformità al presente statuto ed in ottempe-	
	ranza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica -	
	Regolamenti)	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici,	
	la Società deve rispettare il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	

	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il	
	funzionamento della Cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazio-	
	ne dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifica-	
	zioni statutarie.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e de-	
	voluzione)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devolu-	
	zione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono indero-	
	gabili e devono essere di fatto osservati.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari e-	
	ventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art.2519 del codice civile si applicano, in quanto compati-	
	bili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Mario La Guardia - Claudia Fiore - Lucia Griguoli -	
	Riccardo Ricciardi Notaio.	
	La presente copia su supporto informatico è conforme	
	all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per	
	uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 mar-	
	zo 2005, n. 82 e successive modifiche.	
	(ESENTE BOLLO AI SENSI DELL' ART. 27 BIS DELLA TA-	
	BELLA ALLEGATA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642)	
	Campobasso, 19 maggio 2011	
	Firmato: Riccardo Ricciardi Notaio	
		